



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
UDSC**

Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi

Disposizioni sulla fusione e sul saggio dei metalli preziosi

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei
confini UDSC
Industriestrasse 37, 2555 Brugg
Tel. +41 (0)58 462 66 22
www.bazg.admin.ch

INDICE

1	Introduzione	3
2	Basi legali	3
3	Definizione.....	3
3.1	Metalli preziosi	3
3.2	Prodotti della fusione.....	3
3.3	Materie da fondere	3
3.4	Cascami.....	3
4	Fusione dei metalli preziosi	4
4.1	Patente di fonditore	4
4.1.1	In generale	4
4.1.2	Marchio di fonditore.....	4
4.1.3	Domanda per la patente di fonditore	4
4.1.4	Condizioni acquistare la patente: Privati.....	5
4.1.5	Condizioni acquistare la patente: Società commerciali	5
4.1.6	I principali obblighi per i titolari della patente di fonditore	6
4.2	Patente individuale di fonditore	7
4.2.1	In generale	7
4.2.2	Marchio individuale di fonditore	7
4.2.3	Domanda per la patente e per il marchio individuale di fonditore.....	7
4.2.4	I principali obblighi per i titolari della patente individuale di fonditore	8
5	Saggio di prodotti della fusione	8
6	Commercio di prodotti della fusione.....	9
7	Importazione di prodotti della fusione	9
8	Gestione della patente.....	10
9	Misure di sorveglianza	10
10	Diversi.....	10
11	Disposizioni finali	10

1 Introduzione

La legge sul controllo dei metalli preziosi sottopone la fusione e il saggio dei metalli preziosi (prodotti della fusione) all'obbligo di patenti.

2 Basi legali

- Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi, modificata il 17 giugno 1994 (LCMP, RS 941.31, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/345_357_401/it).
- Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo dei metalli preziosi, modificata il 19 giugno 1995 (OCMP, RS 941.311, https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/363_375_420/it).

3 Definizione

3.1 Metalli preziosi

(LCMP, articolo 1 capoverso 1)

Sono metalli preziosi ai sensi della legge l'oro, l'argento, il platino e il palladio.

3.2 Prodotti della fusione

(LCMP, articolo 1 capoverso 2)

Per prodotti della fusione s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.

3.3 Materie da fondere

(LCMP, articolo 1 capoverso 3)

Sono considerati materie da fondere:

- a) I metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;
- b) I cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il recupero di metalli preziosi; e
- c) I materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il recupero di metalli preziosi.

3.4 Cascami

(OCMP, articolo 35a)

Sono considerati cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b della legge:

- a) La limatura, la tornitura, la tosatura, i cascami della pulitura, dell'argentatura, della doratura, della platinatura, della palladiatura, le ceneri, la spazzature, pezzi lavorati e sbozzati fuori uso, i cascami di verghe, lastre, fili, piastre tonde ecc., i cascami provenienti dalla fabbricazione di lavori placcati;
- b) I cascami di metalli preziosi provenienti dall'odontotecnica; e
- c) I cascami ed i residui di metalli preziosi provenienti da qualsiasi altra industria e mestiere.

4 Fusione dei metalli preziosi

Con la fusione, i materiali per la fusione vengono trasformati nei prodotti della fusione. Attraverso questo processo, il prodotto della fusione perde le sue caratteristiche di origine, in particolare per quanto riguarda la forma e la composizione (identificazione), il quale interrompe il legame di tracciabilità con il materiale di origine. Al fine di impedire il commercio di metalli preziosi ottenuti illegalmente, la fabbricazione professionale di prodotti della fusione commercializzabili è soggetta ad autorizzazione.

La LCMP conosce due diverse autorizzazioni:

- patente di fonditore (cifra. 4.1); e
- patente individuale di fonditore (cifra. 4.2).

4.1 Patente di fonditore

4.1.1 In generale

Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione (LCMP, articolo 24).

È considerata industriale la fabbricazione di prodotti della fusione a scopo di rivendita o per conto di terzi. Non è considerata industriale la fabbricazione di prodotti destinati ad essere utilizzati nella propria azienda (OCMP, articolo 164).

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore compie operazioni per le quali è necessario questo documento, è punito con la multa (LCMP, articolo 48).

4.1.2 Marchio di fonditore

(LCMP, articolo 31 e articolo 169 OCMP)

Il titolare della patente di fonditore deve marcare con il suo punzone tutti i prodotti della fusione che produce per la rivendita o per il conto di terzi. La durata di validità del marchio corrisponde alla durata di validità della patente di fonditore.

Il marchio di fonditore è costituito dal nome incorniciato, in tutte lettere o abbreviato, del titolare della patente di fonditore e dal termine "FONDITORE". Non sono prescritte forme particolari.

Esempio:

PILZ FONDITORE

4.1.3 Domanda per la patente di fonditore

(LCMP, articoli 25 - 34, OCMP, articoli 165 - 166b)

Possono acquistare la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni (RS 220), nonché le società straniere comparabili.

La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta scritta, dall'Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge. Per il rinnovo della patente di fonditore, l'Ufficio centrale può richiedere le stesse indicazioni e documenti giustificativi come per il rilascio della patente.

Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l'autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d'ufficio a titolo definitivo o temporaneo.

Il rilascio e la revoca di una patente saranno pubblicati nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Contro il rifiuto di rilasciare o di rinnovare una patente, come pure contro la decisione di revoca, si può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

4.1.4 Condizioni acquistare la patente: Privati

I privati devono essere iscritti nel registro svizzero di commercio e domiciliati in Svizzera. Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile. La buona reputazione va provata mediante la presentazione di un estratto originale del casellario giudiziale svizzero. Per i privati la domanda deve essere corredata da:

- a) un attestato di domicilio rilasciato dall'autorità comunale;
- b) un estratto legalizzato rilasciato dal competente ufficio cantonale del registro di commercio dell'iscrizione nel registro svizzero di commercio, non risalente a più di un anno;
- c) un estratto originale del casellario giudiziale svizzero, non risalente a più di un anno (https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_it/);
- d) un'attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti, che certifichi la conformità delle installazioni tecniche e dei locali utilizzati per la fusione dei metalli preziosi, in materia di protezione dell'ambiente e di lotta contro gli incendi;
- e) una riproduzione del marchio di fonditore; e
- f) una placchetta di metallo con l'impronta del marchio di fonditore.

4.1.5 Condizioni acquistare la patente: Società commerciali

Le società commerciali o cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere devono essere iscritte nel registro svizzero di commercio. Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione delle società e delle cooperative devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

Per le società commerciali e le cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere, la domanda deve essere corredata da:

- a) un estratto legalizzato rilasciato dal competente ufficio cantonale del registro di commercio dell'iscrizione nel registro svizzero di commercio, non risalente a più di un anno;
- b) un estratto originale del casellario giudiziale svizzero dei dirigenti e delle persone incaricate delle operazioni commerciali con le materie da fondere e i prodotti della fusione, non risalente a più di un anno; (https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_it/);
- c) un'attestazione delle autorità comunali o cantonali competenti, che certifichi la conformità delle installazioni tecniche e dei locali utilizzati per la fusione dei metalli preziosi, in materia di protezione dell'ambiente e di lotta contro gli incendi;
- d) una riproduzione del marchio di fonditore; e
- e) una placchetta di metallo con l'impronta del marchio di fonditore.

4.1.6 I principali obblighi per i titolari della patente di fonditore

Obblighi generali (OCMP, articolo 168)

Nell'esercizio della sua attività commerciale, il titolare della patente deve uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni della legge e delle prescrizioni esecutive, come pure alle istruzioni speciali dell'Ufficio centrale, ed evitare tutto quello che potrebbe incitare dei terzi a commettere un'infrazione.

Il titolare di una patente di fonditore è tenuto a menzionare sulle sue insegne commerciali, sull'intestazione della carta da lettera, sulle inserzioni nei giornali e sul sito Internet che è titolare di una patente di fonditore.

Accettazione di materie da fondere (OCMP, articolo 168a)

Il titolare d'una patente di fonditore non deve accettare delle materie da fondere se non da persone che siano in grado di provare la loro qualità di legittimi possessori.

L'identità di colui che presenta la merce deve essere verificata mediante un documento probante come il passaporto o la carta d'identità.

Provvedimenti organizzativi e documentazione (OCMP, articolo 168b)

Il titolare della patente prende nella sua azienda i provvedimenti organizzativi necessari per impedire il commercio di materie da fondere o di prodotti della fusione di provenienza illecita. Vigila affinché i controlli siano effettuati e provvede a un'appropriata sorveglianza interna a un'adeguata formazione del personale.

In caso di obbligo di chiarire in modo più approfondito la provenienza dei lavori in applicazione dell'articolo 155, capoverso 3, il titolare della patente deve conservare i lavori nello stato in cui si trovano fino al chiarimento del caso.

I documenti sul commercio di materie da fondere e prodotti della fusione devono essere conservati per dieci anni.

Contabilità (OCMP, articolo 168c)

Il titolare di una patente di fonditore deve tenere una contabilità dei suoi acquisti di materie da fondere.

La contabilità deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo del cliente;
- b) le prove d'identificazione di cui all'articolo 168a capoverso 2;
- c) la data di ricevimento della merce;
- d) la descrizione esatta della merce, se del caso la sua composizione nonché per i prodotti della fusione la loro designazione;
- e) il peso al momento del ricevimento della merce;
- f) il peso dopo la fusione; e
- g) la liquidazione dell'affare.

Rimane salvo l'obbligo di tenere una contabilità commerciale secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni (RS 220).

Accettazione di materie da fondere e di prodotti della fusione

Se vi sono dubbi sulla provenienza dei lavori o se le offerte provengono da sconosciuti, il titolare della patente è tenuto a chiarire in modo particolarmente accurato la provenienza delle materie da fondere e dei prodotti della fusione.

Quando si sospetti che la persona che offre materie da fondere e prodotti della fusione li abbia acquistati illecitamente, si avvertirà subito le autorità di polizia competenti chiedendo le loro istruzioni.

Per ciò che concerne l'obbligo che il titolare di una patente di fonditore ha di denunciare le infrazioni alle leggi penali cantonali, sono applicabili le prescrizioni cantonali. Le infrazioni alle disposizioni del diritto federale saranno denunciate all'Ufficio centrale, all'ufficio di controllo interessato o all'ufficio doganale più vicino. Per il resto si applicano le disposizioni della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro.

4.2 Patente individuale di fonditore

4.2.1 In generale

I fabbricanti di casse d'orologio, gioiellieri, orefici, dentisti ecc. possono fondere gli scarti di metalli preziosi provenienti dalla loro attività solo se in possesso di una patente individuale di fonditore (OCMP, articolo 171).

Prima della vendita può presentare i suoi lingotti di ricupero ad un saggiatore del commercio o presso un ufficio di controllo per essere saggiati.

4.2.2 Marchio individuale di fonditore

(OCMP, articolo 172, capoversi 1+2)

I prodotti della fusione (lingotti di recupero) destinati ad essere controllati o venduti, provenienti da titolari di una patente individuale di fonditore, devono essere contrassegnati dal marchio individuale di fonditore.

Il marchio individuale di fonditore può rappresentare un'immagine, delle lettere o una parola; in generale sarà identico al marchio d'artefice. Non sono prescritte forme particolari, ma il termine "FONDITORE" non deve figurare (differenza in rapporto al marchio della patente di fonditore).

L'immagine del punzone impresso sui lingotti di ricupero deve misurare almeno 5 mm in ogni direzione.

La durata di validità del marchio individuale di fonditore è di 20 anni; per il titolare di un marchio d'artefice essa è limitata alla durata di validità di quest'ultimo. Essi sono rinnovabili.

4.2.3 Domanda per la patente e per il marchio individuale di fonditore

(OCMP, articolo 172, capoverso 3)

La patente individuale di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall'Ufficio centrale.

Per la registrazione del marchio individuale di fonditore sono applicabili per analogia le prescrizioni per il deposito di un marchio d'artefice (OCMP, capo quattro).

4.2.4 I principali obblighi per i titolari della patente individuale di fonditore

Nell'esercizio della sua attività commerciale, il titolare della patente deve uniformarsi scrupolosamente alle disposizioni della legge e delle prescrizioni esecutive, come pure alle istruzioni speciali dell'Ufficio centrale, ed evitare tutto quello che potrebbe incitare dei terzi a commettere un'infrazione.

Il titolare della patente individuale di fonditore non è autorizzato ad acquistare materie da fondere, né a fondere per conto di terzi. Solo i titolari di una patente di commercio e di una patente di fonditore possono effettuare tali operazioni.

5 Saggio di prodotti della fusione

I prodotti della fusione destinati alla rivendita devono essere saggiati. Il saggio ha lo scopo di determinare il titolo reale. Quest'operazione è attestata con l'apposizione del marchio di un ufficio di controllo o di un saggiatore di commercio (OCMP, articolo 173).

I saggiatori giurati degli uffici di controllo dei metalli preziosi e i saggiatori giurati del commercio sono i soli abilitati a determinare il titolo dei prodotti della fusione. Quest'operazione ha per scopo di accertare il titolo reale del prodotto (LCMP, articolo 32) e comprende la verifica della marca di fonditore (LCMP, Art. 33).

Il permesso di esercitare l'attività di saggiatore del commercio è subordinato ad un'autorizzazione dell'Ufficio Centrale. Essa può essere rilasciata solo ad un titolare del diploma federale di saggiatore giurato (OCMP, articolo 29).

Le determinazioni di titolo effettuate all'estero sono riconosciute in Svizzera solo se emanate da saggiatori-fonditori riconosciuti. Gli elenchi corrispondenti possono essere consultati in internet:

- <https://www.lbma.org.uk/> -> Good Delivery
- <https://www.lppm.com/> -> Good Delivery

Marchi degli uffici federali di controllo dei metalli preziosi


Questo marchio è costituito da un rettangolo, all'interno del quale è inserito il nome dell'ufficio di controllo dei metalli preziosi e una croce federale.

Esempio:



Marchio dell'ufficio di controllo dei metalli preziosi di La Chaux-de-Fonds

Questo marchio è identico a quello degli uffici federali di controllo dei metalli preziosi, ma senza la croce federale.



Marchio di saggiatore del commercio

Questo punzone è costituito dal nome, in tutte lettere o abbreviato e incorniciato e dal termine "SAGGIATORE" (OCMP, articolo 30).

Esempio:

DUPOND SAGGIATORE

Marchio combinato di saggiatore-fonditore

I saggiatori del commercio che sono anche titolari di una patente di fonditore, possono utilizzare un punzone unico per marcare i prodotti della fusione che producono e saggiano. In questo caso il nome "FONDITORE", in tutte lettere, completerà il punzone di saggiatore descritto in precedenza.

Esempio:

TURBIN SAGGIATORE-FONDITORE

Marcatura dei lingotti destinati al commercio

Oltre al loro punzone, gli uffici di controllo dei metalli preziosi e i saggiatori giurati del commercio devono imprimere sui prodotti della fusione l'indicazione del titolo in millesimi e il numero del certificato d'analisi. Questo numero non è necessario per i lingotti bancari.

Certificati d'analisi

I certificati d'analisi rimessi con i prodotti della fusione devono portare la firma di un saggiatore giurato accompagnata dall'indicazione "SAGGIATORE GIURATO" in tutte lettere.

6 Commercio di prodotti della fusione

I prodotti della fusione possono essere commercializzati solo quando recano un marchio di fonditore o un marchio individuale di fonditore e sono stati saggiati da un ufficio di controllo o da un saggiatore del commercio svizzero, o da un saggiatore del commercio riconosciuto all'estero. Devono inoltre recare un marchio di saggiatore e l'indicazione del titolo (LCMP, articolo 47).

I saggiatori del commercio possono accettare prodotti della fusione non saggiati per la trasformazione purché rispettino gli obblighi previsti dalla LCMP e dall'OCMP.

7 Importazione di prodotti della fusione

A seguito delle prescrizioni menzionate al punto 6, solo i saggiatori del commercio sono autorizzati ad importare per la trasformazione prodotti della fusione non o solo parzialmente marcati.

Per i prodotti della fusione considerati come metalli preziosi bancari o fabbricati da un saggiatore-fonditore riconosciuto (OCMP, articolo 178), non si applicano restrizioni all'importazione.

8 Gestione della patente

Registro

L'Ufficio Centrale tiene un registro di tutti i titolari di patenti (patenti di fonditore, patenti individuali di fonditore, titolari dell'autorizzazione d'esercitare la professione saggiatore giurato del commercio), e dei marchi corrispondenti.

Lo schedario tenuto dall'Ufficio Centrale è pubblico e posso essere consultato in internet:

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/verfahren-betrieb/Edelmetallkontrolle/verzeichnis_bewilligungsinhaber.pdf.download.pdf/verzeichnis_bewilligungsinhaber.pdf

Annuncio di cambiamenti di ragione sociale o di domicilio

I titolari di patenti o permessi (patente di fonditore, di una patente individuale di fonditore, saggiatore del commercio) sono tenuti ad annunciare all'Ufficio Centrale ogni cambiamento di ragione sociale o di domicilio.

Concessione, rinnovo, trasferimento, radiazione delle patenti

L'Ufficio Centrale del controllo dei metalli preziosi informa gli interessati sulle formalità da assolvere per la concessione, il rinnovo, il trasferimento o la radiazione delle varie patenti e autorizzazioni, così come per la registrazione dei marchi di saggiatore e di fonditore.

9 Misure di sorveglianza

L'Ufficio Centrale, risp. gli uffici di controllo, sorvegliano le imprese dei titolari di patenti di fonditori (OCMP, articolo 168d). L'Ufficio Centrale ispeziona inoltre le attività dei saggiatori del commercio (OCMP, articolo 34).

Gli ispettori hanno il diritto di consultare i libri contabili e altri documenti e di controllare le giacenze. Sono tenuti al rispetto del segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza o costatano nell'esercizio della loro funzione.

10 Diversi

Legge sul riciclaggio di denaro

Vi rendiamo attenti che, oltre alle disposizioni della legge sul controllo dei metalli preziosi, devono pure essere prese in considerazione le prescrizioni della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (RS 955.0); trattasi in particolare dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c, nonché degli articoli 13 e 14.

11 Disposizioni finali

Le presenti istruzioni abrogano tutte le disposizioni precedenti in merito.

L'Ufficio centrale del controllo dei metalli preziosi, Industriestrasse 37, 2555 Brugg, è a disposizione per ogni informazione supplementare (Tel. +41 (0)58 462 66 22, emk.info@bazg.admin.ch).